



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Il Presidente

vista la richiesta avanzata dal direttore amministrativo dott. Angelo Mauro di autorizzazione al rilascio di copia in forma esecutiva dei provvedimenti civili emessi da questo tribunale,

ritenuta legittima la richiesta in quanto volta all'espressione di un preciso orientamento al fine di evitare disguidi tra utenti e cancelleria in merito al rilascio di copie, anche in formula esecutiva, e prevenire le istanze ex art. 745, comma 1, c.p.c.;

premessi che

in via generale, in base ad una consolidata interpretazione costituzionalmente orientata (v. Corte Costituzionale 20 novembre 2009, n. 310, in *Giust. civ.*, 2010, 2, I, 272), deve ritenersi che i provvedimenti a contenuto patrimoniale a favore dei figli naturali pronunciati dai competenti tribunali per i minorenni hanno efficacia di titolo esecutivo e che la sussistenza del titolo esecutivo può desumersi dalla natura del provvedimento rapportata ad altri provvedimenti di eguale contenuto per i quali l'attribuzione di tale carattere sia esplicita;

rilevato che

i procedimenti di competenza di questo tribunale vengono trattati nell'ambito di procedure camerali che, a seconda della *causa petendi* e del *petitum*, si distinguono in procedimenti camerali contenziosi e procedimenti camerali non contenziosi,

ritenuto che

con riferimento ai procedimenti camerali contenziosi, in linea generale, la spedizione in formula esecutiva della sentenza conclusiva può ritenersi inclusa nella previsione dell'art. 475 c.p.c., e riguarda anche la sentenza di primo grado che, a seguito della novella dell'art. 282 c.p.c. introdotta dalla l. 1990 n. 353, "è provvisoriamente esecutiva tra le parti";

tuttavia, tale principio non può ritenersi applicabile alle sentenze costitutive o propedeutiche alla costituzione di uno *status* personale, quali rispettivamente quelle di dichiarazione giudiziale di maternità/paternità ovvero quelle ex art. 250 c.c. e quelle ex art. 15 della legge n. 184 del 1983, come novellata, che acquistano efficacia soltanto con il passaggio in giudicato;

nell'ipotesi in cui tali sentenze contengano provvedimenti a contenuto patrimoniale, quale ad esempio nell'ipotesi di cui agli artt. 269 e 277, comma 2, c.c., deve osservarsi che pur trattandosi di provvedimenti conseguenti alla pronuncia costitutiva dello *status filiationis*,

- appare superata l'affermazione del principio in forza del quale le pronunce di condanna dipendenti da (ovvero rispetto alle quali è pregiudiziale) una pronuncia costitutiva non sono suscettibili di esecuzione (ossia, il titolo rimane inefficace) se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante;
- dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 22 febbraio 2010, n. 4059 (in *Guida al dir.*, 2010, 11, 50), con riferimento alla disciplina dell'art. 2932 c.c., è stato affermato il principio che gli effetti traslativi si producono soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza e così anche per le altre statuizioni dipendenti, stante il vincolo sinallagmatico tra le prestazioni;
- nella stessa sentenza quest'ipotesi viene differenziata, però, da quella in cui le statuizioni condannatorie sono, invece, meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo producibile

soltanto con il giudicato, prevedendosi, nel qual caso, la possibilità di anticiparne l'esecuzione;

- quest'ultimo principio è stato chiaramente espresso nella sentenza n. 16737 del 2011, secondo la quale quando le statuizioni di condanna sono soltanto dipendenti da quella costitutiva e non vi è nesso sinallagmatico tra esse, l'efficacia esecutiva del capo di condanna può precedere la definitività del capo costitutivo;
- ne deriva che non può ricondursi al tipo di sentenza costitutiva l'impossibilità di anticipare gli effetti del capo di condanna ma dalla relazione tra le prestazioni da cui scaturisce l'effetto costitutivo del rapporto oggetto della domanda;
- sul punto, significativa si rivela la norma di cui all'art. 4, comma 14, della legge 898 del 1970 (introdotta dalla legge n. 74 del 1987), che, prima ancora dell'attuale novella dell'art. 282 c.p.c., ha previsto che "per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva" e tenuto conto della previsione dell'art. 10, comma 2, stessa legge, che collega gli effetti dello scioglimento alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile;

cosicché può ritenersi possibile che capi di condanna dipendenti da un capo costitutivo non ancora divenuto definitivo acquistino efficacia esecutiva sin dal momento della sentenza di primo grado;

per quanto riguarda la sentenza di interdizione, che ha effetto, ai sensi dell'art. 421 c.c., dal momento della pubblicazione, ovvero, ai sensi dell'art. 416 c.c., dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore, l'apposizione della formula esecutiva sarà possibile da uno dei due momenti sopra indicati;

considerato che

a seguito di recente sentenza della Corte di Cassazione 21 marzo 2011, n. 6319, allo scopo di non discriminare la filiazione nata nel matrimonio da quella nata fuori dal matrimonio, è stata attribuita natura di sentenza al decreto emesso ex art. 317-bis c.c. in via definitiva, se pure *rebus sic stantibus*, con la conseguente applicazione del termine di 30 giorni per impugnare dinanzi al giudice di secondo grado; tra l'altro, riguardo a tale provvedimento, giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto tale provvedimento presenta il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato;

di conseguenza, al decreto emesso ex art. 317-bis c.c., in base al combinato disposto degli artt. 282 e 475 c.p.c., può essere apposta la formula esecutiva, anche in mancanza di espressa disposizione di provvisoria esecutività del provvedimento in ragione dell'urgenza ex art. 741, comma 2, c.p.c.;

considerato, altresì, che

per quanto riguarda i provvedimenti provvisori emessi nel corso della procedura ex art. 317-bis c.c. l'immediata efficacia scaturisce dalla natura cautelare dei provvedimenti e l'applicazione della disciplina di cui all'art. 189 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.

ritenuto, infine, che

riguardo agli altri decreti pronunciati da questo tribunale che contengano disposizioni di carattere economico relative agli obblighi di mantenimento della prole, in ragione dell'incertezza interpretativa ancora in atto circa la natura del provvedimento conclusivo, al fine di apporre la formula esecutiva è necessario che il provvedimento ai sensi dell'art. 741, ultimo comma, c.p.c. sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, ovvero che siano decorsi i termini per impugnare nelle forme del reclamo di cui all'art. 739 c.p.c.;

P.Q.M.

Autorizza la cancelleria civile ad apporre la formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. secondo le ordinarie prescrizioni del codice di procedura civile:

- alle sentenze ex artt. 269-277 c.c., anche prima del passaggio in giudicato, per i capi di condanna in ragione del nesso di mera dipendenza e non di sinallagmaticità che li lega al capo costitutivo oggetto della domanda;
- alle sentenze di interdizione per l'effetto di cui all'art. 421 c.c.;
- ai provvedimenti definitivi delle procedure ex art. 317-*bis* c.c., in quanto, per la loro natura sostanziale di sentenze, hanno efficacia esecutiva *ipso iure* secondo il regime generale stabilito dal citato art. 282 c.p.c. anche se non sono stati dichiarati provvisoriamente esecutivi ex art. 741, comma 2, c.p.c. e non sia ancora decorso il termine per impugnare;
- ai provvedimenti provvisori emessi nel corso delle medesime procedure ex art. 317-*bis* c.c., tenuto conto della natura cautelare dei provvedimenti medesimi e della disciplina ex art. 189 delle disp. di attuaz. al c.p.c.
- agli altri decreti pronunciati da questo tribunale **soltanto** se dichiarati immediatamente esecutivi ex art. 741, comma 2, c.p.c., ovvero se siano decorsi i termini per impugnare;

Catania, 9-3-2012

Il Presidente
Maria Francesca Pricoco